



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 567/14/CONS

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
PER L'ANNO 2015**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 novembre 2014;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”* e, in particolare, l'articolo 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”* e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui “[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità [...]” nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione *“nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'Autorità svolge competenze riferite a più di un mercato e che pertanto al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati anche diversi;

CONSIDERATO, in particolare, che l'Autorità svolge, tra le altre, le competenze della autorità nazionale di regolamentazione (ANR) previste dal quadro europeo delle comunicazioni elettroniche, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della citata direttiva 2002/20/CE;

CONSIDERATO che, per tale mercato, lo stesso art. 12 detta una specifica disciplina in tema di finanziamento dei costi della ANR e dei diritti amministrativi che possono essere imposti ai soggetti ivi operanti;

RITENUTO, pertanto, che, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della citata direttiva 2002/20/CE, la disciplina generale sul finanziamento dell'Autorità di cui alla citata legge finanziaria 2006 debba essere attuata nel rispetto della specifica disciplina prevista dallo stesso art. 12;

CONSIDERATO, infatti, che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 18 luglio 2013, cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, ha ritenuto il sistema di finanziamento dell'Autorità compatibile con il diritto europeo a condizione che lo stesso assicuri il rispetto delle previsioni contenute nel citato art. 12;

RICORDATO, in particolare, che la Corte ha infatti espressamente affermato che “[...] l'articolo 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente [...]”;

VISTO l'articolo 12, della direttiva n. 2002/20/CE, il quale dispone che: (paragrafo 1) “I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso [...]”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) *coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici [...] che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione*";
- b) *sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.*

(paragrafo 2) "Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche".

VISTO inoltre l'art. 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva 2002/20/CE, ai sensi del quale *"per «autorizzazione generale» si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva"*;

CONSIDERATO che la corretta attuazione del sistema di finanziamento di cui alla direttiva 2002/20/CE ha implicato la disapplicazione, in via amministrativa, da parte dell'Autorità della proroga del meccanismo di trasferimento di cui all'art. 2, comma 241, della legge n. 191 del 2009, quest'ultima successivamente disapplicata anche dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze numero 2528, 2530, 2533, 2534 e 2542 del 5 marzo 2014;

CONSIDERATO che, di conseguenza, con il contributo riscosso dai soggetti di cui al citato articolo 12 non possono essere finanziate le spese di funzionamento di altre Autorità diverse da quella preposta al settore delle comunicazioni elettroniche, e che pertanto questa amministrazione si è già attivata per recuperare le somme inizialmente versate all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici;

RITENUTO, dunque, che, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della citata direttiva, la corretta attuazione del sistema di finanziamento dell'Autorità esige il rispetto delle condizioni derivanti dalla stessa norma, secondo consolidato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

orientamento della Corte di Giustizia, in base alle quali, in sintesi: 1) i costi finanziabili dai soggetti di quel mercato sono soltanto quelli necessari allo svolgimento delle attività elencate nella medesima norma -che coincidono con il complesso di tutte le attività che la ANR è chiamata a svolgere in base al quadro normativo- e 2) le modalità di imposizione del contributo devono essere proporzionate, obiettive e trasparenti;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità nel settore postale deve provvedersi con lo specifico contributo di cui all'articolo 2, comma 14, *lett. b)* del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

CONSIDERATO che la stima dei costi amministrativi che l'Autorità, per l'anno 2015, dovrà finanziare attraverso il contributo degli operatori per sostenere le attività relative ai mercati di competenza, ad esclusione di quello postale, è pari a 64,9 milioni di euro, di cui 41,5 milioni di euro per le attività di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE e 23,4 milioni di euro per le attività relative agli altri mercati di competenza dell'Autorità (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.);

RITENUTO conseguentemente opportuno, in un'ottica di massima trasparenza dell'azione amministrativa, introdurre, per l'anno 2015, modalità di contribuzione differenziate, tali da dare immediata evidenza della specifica incidenza del mercato ove operano i soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE rispetto alla stima del fabbisogno complessivo per la copertura delle spese finanziabili con il contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO, inoltre, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 12 della citata direttiva 2002/20/CE vanno apportate, ai sensi del paragrafo 2, le opportune rettifiche in base alle risultanze del rendiconto relativo all'anno 2013, dal quale risulta che l'insieme dei soggetti contemplati nel medesimo articolo 12 ha complessivamente versato - a fronte dei costi amministrativi dell'Autorità attribuibili - una somma eccedente per un importo pari a 4,53 milioni di euro;

RITENUTO conseguentemente di dover modificare la stima del fabbisogno per l'anno 2015, necessario allo svolgimento delle attività elencate al paragrafo 1 del medesimo articolo 12, di un importo equivalente all'eccedenza conseguita, relativamente all'esercizio di bilancio 2013, pari a 4,53 milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 37 milioni di euro l'entità del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 12;

RITENUTO dunque di dover adottare, sulla base di tali stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2015, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art.1 della citata legge finanziaria 2006;

CONSIDERATO che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono, altresì, ad attività relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, è necessario stabilire differenti aliquote contributive;

CONSIDERATO inoltre, con specifica attenzione al profilo della necessaria proporzionalità nella ripartizione del finanziamento dell'Autorità tra i soggetti obbligati, che sia essenziale assicurare modalità semplici ed univoche per il calcolo della base imponibile della contribuzione, affinché essa risulti effettivamente correlata alle sole dimensioni della singola impresa;

CONSIDERATO, altresì, che un criterio semplice ed univoco per la determinazione della base imponibile della contribuzione consente una adeguata pianificazione delle entrate, una maggiore efficienza ed economicità nell'attività di accertamento e riscossione e riduce, al contempo, gli adempimenti informativi posti a carico dei contribuenti;

RITENUTO, pertanto, in linea con la scelta già adottata per l'anno 2014, di individuare quale base imponibile per l'applicazione della aliquota contributiva – in linea con le testuali previsioni dell'art. 1, commi 65 e 66, della citata legge finanziaria 2006 – il complesso dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera che determina misura e modalità del contributo per l'anno 2015, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;

CONSIDERATO, peraltro, che un criterio di contribuzione basato sui “ricavi lordi” appare, come rilevato dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 21 luglio 2011 *Telefonica* (causa C-284/10, punto 31), “obiettivo, trasparente e non discriminatorio” e, oltretutto, “non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente”;

CONSIDERATO conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2015 è fissata:

- a) per i soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, sulla base di un fabbisogno stimato pari a 37 milioni di euro, nella misura del 1,15 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

presente delibera, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;

- b) per le imprese operanti nei restanti mercati, sulla base di un fabbisogno stimato pari a 23,4 milioni di euro, nella misura del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della presente delibera, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;

RITENUTO inoltre di confermare per l'anno 2015 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché per le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e per le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2014;

RITENUTO infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione illustrativa del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

(Soggetti tenuti alla contribuzione)

1. I soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2014.

Art. 2 (Misura della contribuzione)

1. Per l'anno 2015, ai fini della contribuzione di cui all'articolo 1 sono previste due diverse aliquote, una per il mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, l'altra per i soggetti operanti nei restanti mercati.

2. Per i soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, la contribuzione è fissata in misura pari al 1,15 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

3. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Art. 3 (Termini e modalità di versamento)

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1 aprile 2015, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che sarà pubblicato sul sito istituzionale a partire dal 15 gennaio 2015.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 (Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento)

1. Entro il 1 aprile 2015 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2014

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani